

SENTENZA - n. 305/09

n. 305 Sent.
n. 1561/09 Cron.
n. 935/05 r.g.
n. 440/06 rep.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
in persona della dott.ssa Elena Fulgenzi
in funzione di giudice unico

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 935 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2005

TRA

, nato il 31 maggio 1961 a Roma , elettivamente domiciliato in Rieti, Viale G. Duprè Theseider n 13, presso e nello studio legale dell' avv.to Augusto PRINCIPI , che lo rappresenta difende giusta delega a margine dell'atto di citazione **AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO**

-ATTORE-

E

, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa, elett. domiciliata in Rieti, Via presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato

-CONVENUTA-

OGGETTO: Ripetizione di indebito e scoperto di conto corrente

CONCLUSIONI: Come da verbali in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6 giugno 2005 conveniva in giudizio Banca esponendo di essere titolare di c/c n. 36457 acceso presso l'agenzia di Borgorose -Corsaro (RI) regolato da contratto scritto con la previsione contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e che a seguito dell'ormai accertata illegittimità delle clausole di previsione di anatocismo trimestrale consacrata dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza a Sezioni Unite del 4 novembre 2004 n 21095 aveva provveduto tramite proprio consulente contabile a calcolare quanto corrisposto indebitamente alla banca convenuta, chiedeva, quindi, la condanna della stessa alla restituzione della somma di € 4.003,90 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia .

Si costituiva la banca opposta eccependo preliminarmente la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme e la validità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi .

Nel corso del giudizio veniva espletata consulenza tecnica volta alla quantificazione di quanto dovuto all'attore per capitalizzazione trimestrale , ricalcolando il saldo senza capitalizzazione alcuna e con capitalizzazione annuale sino al 1 luglio 2000, data di entrata in vigore della delibera Ccir 9.2.2000 , quindi la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2008 con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In merito alla prescrizione eccepita dalla banca convenuta va rilevato in primo luogo che l'azione volta a far dichiarare la nullità delle clausole anatocistiche è imprescrittibile ex art. 1422 c.c.. L'azione volta a ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato è , invece, soggetta alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Quanto al dies a quo due tesi si confrontano: da alcuni si sostiene che siano oggetto di ripetizione i soli interessi addebitati nei dieci anni che precedono la domanda giudiziale del cliente. Secondo questa tesi la data di decorrenza del diritto coincide con quella in cui il diritto di ripetizione è sorto, la quale coincide con il

momento in cui è stata eseguita la prestazione indebita della cui ripetizione si parla. Rileva pertanto la data di ciascun addebito degli interessi in conto corrente, indipendentemente che la nullità del titolo in forza del quale essa è stata eseguita sia accertata e dichiarata successivamente. Per i sostenitori della seconda tesi, che prevale in giurisprudenza e qui si condivide, si sostiene che siano oggetto di ripetizione tutti gli interessi addebitati per l'intera durata del rapporto, alla sola condizione che la domanda di ripetizione sia proposta entro il termine di dieci anni dalla chiusura del rapporto medesimo. La tesi affermata già in epoca più risalente da Cassazione del 9/4/84 n. 2262: *"Il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente (nella specie: perché calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta), decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro"*. Questa massima è stata ribadita dalla Cassazione (Sez. I n.3783 del 14/4/98, Sez. I n. 5720 del 23/3/04 e, più recentemente Corte Cass. Sez. I, n. 10127 del 14/5/05 e la scrivente non ritiene discostarsi ritenendo corretta la valorizzazione dell'unitarietà del rapporto. Ciò premesso e considerato che, seppure nessuna delle due parti abbia chiarito esplicitamente se il rapporto dell'attore con la banca sia o meno ancora in essere, comunque, dalla relazione del c.t.u. risulta che nel primo trimestre dell'anno 2000 sicuramente lo era essendovi i relativi dati contabili, la prescrizione decennale non può essere maturata perché nell'anno 2005, anno nel quale è stato notificato l'atto di citazione, non era sicuramente decorso un decennio dalla chiusura del conto e in genere dal venir meno del rapporto bancario.

E' nota la vicenda legislativa e giurisprudenziale che ha condotto le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 21095 del 2004 ad affermare che in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che

ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("*opinio juris ac necessitatis*"). E' invece tuttora in vigore il comma secondo dell'art. 120 T.u.b. introdotto con il decreto legislativo sopra indicato secondo cui il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria prevedendo in ogni caso che nelle operazioni di conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. L'art. 1 della citata delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, quindi, in esecuzione della delega contenuta nel provvedimento legislativo citato, dispone che "*nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono*". Il successivo articolo 2 prevede che "*nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori*". Inoltre, l'articolo 6 dispone che, nel caso di capitalizzazione infrannuale, deve essere specificato il valore del tasso rapportato su base annua con riferimento agli effetti della capitalizzazione. Tanto premesso, ritiene la scrivente che il citato art. 120 T.u.b. e la delibera C.I.C.R. segnino una cesura nella vicenda normativa riguardante l'anatocismo bancario sancendo la

legittimità dello stesso direttamente a livello legislativo non più rimettendolo alla discussa fonte dell'uso normativo. Ciò posto, sempre ad avviso di questo Giudice non possono condividersi i rilievi avanzati da parte delle associazioni a tutela dei consumatori e sposate da parte della giurisprudenza e dall'attore nella denunciata incostituzionalità della pratica secondo cui, anche a seguito dell'emanazione della delibera C.i.c.r. più volte citata permarrebbe la nullità della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi sia pure applicata a condizioni di reciprocità, in quanto esaminati gli effetti dal punto di vista squisitamente economico, considerata la radicale differenza in termini percentuali dell'interesse passivo rispetto a quello attivo, permarrebbe una sostanziale posizione di squilibrio tra i contraenti tale da vanificare il divieto contenuto nell'art. 1283 c.c. . L'art. 1283 c.c., infatti, nel disporre In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi in realtà contiene un limite alla facoltà negoziale delle parti di prevedere la produzione degli interessi sugli interessi richiedendo che tale facoltà sia prevista quanto meno da un uso normativo e cioè sia avvertita quale necessitata dalla generalità dei consociati. Allorché, quindi, il legislatore con un provvedimento legislativo di rango senz'altro superiore nella gerarchia delle fonti alla consuetudine abbia ritenuto la legittimità dell'anatocismo alle condizioni (reciprocità) dallo stesso indicate demandando al C.i.c.r. di meglio specificarne le modalità, non possono, ad avviso di questo giudice, disapplicarsi tali provvedimenti normativi assumendo che sul piano degli effetti pratici concreti la reciprocità sarebbe soltanto formale, e ciò tanto più in considerazione del fatto che la sostanziale differenza di funzione e quindi di misura tra l'interesse sui conti attivi che remunera un deposito e di quello passivo che remunera un prestito è connessa alla ontologica differenza delle due prestazioni prese in considerazione e che, quindi, sotto questo profilo la reciprocità non potrà mai tradursi in eguaglianza di effetti economici che conseguono alla possibile capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

Ciò potrebbe indurre a negare, come affermato da parte della giurisprudenza e ritenuto dall'attore, l'ammissibilità della capitalizzazione sia trimestrale che annuale o di altro

tipo sui conti creditori. Tanto però condurrebbe ad escludere che l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli interessi alla scadenza sia fonte di alcuna responsabilità risarcitoria. E' possibile, pertanto, come ha evidenziato attenta dottrina, scorgere la soluzione del problema nell'art. 1284 c.c. che individua nell'anno il termine di scadenza ex lege dell'obbligazione di interessi. Se, infatti, è la legge stessa a ritenere adeguato l'anno quale termine entro il quale l'obbligazione viene a scadenza appare congruo ritenere che esso costituisca anche un termine reputato dalla legge sufficientemente ampio per precludere quell'effetto di moltiplicazione automatica del debito che l'art. 1283 c.c. vuole evitare impedendo scadenze infrasemestrali. La soluzione può essere condivisa: da un canto non stride con l'art. 1283 c.c. e, d'altro canto, ha il pregio di evitare la configurabilità nel sistema di obbligazioni il cui inadempimento sia privo di sanzione. Ciò che viene escluso per l'ipotesi del mutuo, cui non segue un rapporto di corrispondenza di dare ed avere con un sistema di interessi passivi ed attivi, può correttamente valere per il conto corrente bancario, laddove alla chiusura dell'anno vengono corrisposti al correntista gli interessi attivi e su di essi - con cadenza annuale, quindi - maturano ulteriori interessi.

Tanto premesso, dovrà essere fatto proprio il secondo calcolo effettuato dal c.t.u. dott.

che ha quantificato in € 4.355,51 il credito del correntista con competenze capitalizzate annualmente. Ai sensi dell'art. 2033 c.c., ritenuta la buona fede dell'istituto di credito, su tale somma saranno dovuti gli interessi dalla domanda al saldo

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo AI SENSI
DEGLI ARTT. 130 e 133 Testo Unico Spese di giustizia
D.P.R. 115/02 P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie la domanda proposta da _____ e, per l'effetto condanna la Banca convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 4.355,51 oltre interessi dal 6 giugno 2005 fino all'effettivo soddisfo

DIRE 1.110,5


[ALLO STATO]

- condanna la società convenuta alla rifusione all'attore delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € ^{2.949,85} ~~3.000,00~~ di cui € ^{1.140,5} ~~1.000,00~~ di diritti e € ^{1837,5} ~~2000,00~~ di onorario di avvocato, oltre Iva, c.p.a. e rimborso forfetario spese generali come per legge, ponendo a definitivo carico della Banca convenuta le spese della c.t.u. già liquidate

Così deciso in Rieti il 12 maggio 2009

Il Giudice

Elena Fulgenzi


CAVALIERE
Dr. Proietti Roberto



TRIBUNALE DI RIETI

V° depositato in Cancelleria il 18 MAG. 2009

Il Cancelliere
Dr. Proietti Roberto

18 MAG. 2009

